SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2012.

Allocazione di funzioni, compiti e personale dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), al Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111,recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", in materia di liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 25 novembre 1995, n. 505, il quale stabilisce che l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente è istituito quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" e, in particolare, gli articoli da 194 a 215, concernenti la disciplina della liquidazione coatta amministrativa;

Rilevate, a seguito della verifica amministrativo-contabile condotta da Ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui esiti sono stati trasmessi al Ministero degli affari esteri, le condizioni di criticità economico-finanziaria e patrimoniale dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente che avevano raggiunto un livello tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili secondo quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 505 del 1995, e che l'Istituto stesso non poteva far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi;

Considerata la grave situazione di dissesto finanziario in cui versa l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2012, che ha disposto l'assoggettamento dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente a liquidazione coatta amministrativa, nominando altresì il Commissario liquidatore, in quanto ricorrenti le condizioni descritte dal citato articolo 15 del decreto legge n. 98 del 2011;

Rilevata la necessità, in considerazione della situazione suesposta, di provvedere, ai sensi del sopra citato articolo 15, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ad allocare nel Ministero degli affari esteri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente;

Considerato che le risorse finanziarie non possono essere superiori alla misura del contributo statale già corrisposto all'Ente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il già citato articolo 15 del decreto legge n. 98 del 2011, secondo cui "il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato";

Vista la nota n. 62528 dell'8 marzo 2012, e relazione tecnica allegata, con la quale il Ministro degli affari esteri, in esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del decreto legge n. 98 del 2011, propone l'adozione del provvedimento ivi indicato, al fine di allocare presso il Ministero degli affari esteri le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato, individuato nella predetta relazione tecnica, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente posto in liquidazione;

Vista la necessità di predisporre la tabella di equiparazione tra le figure professionali dei due diversi comparti di contrattazione che tengano conto, nella comparazione, della rilevanza delle mansioni e del grado di responsabilità connessi con i compiti della qualifica, nonché dei previsti requisiti di accesso alla qualifica medesima;

Visti gli ordinamenti professionali del personale non dirigenziale degli enti pubblici non economici e dei ministeri, definiti dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente ed, in particolare, il CCNL del 14 settembre 2007 per il comparto Ministeri e il CCNL del 1° ottobre 2007 per il comparto Enti pubblici non economici;

Considerata la necessità di definire la confluenza nelle fasce economiche delle aree previste dal CCNL del comparto ministeri operando il raffronto tra i trattamenti tabellari stipendiali previsti rispettivamente per le aree del comparto enti pubblici e per le aree del comparto ministeri;

Considerato che l'attribuzione dei profili professionali previsti nel Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero degli affari esteri per il personale trasferito sarà effettuato dall'Amministrazione al momento dell'inquadramento del personale stesso nei ruoli a seguito del raffronto tra i contenuti professionali dei profili di provenienza e quelli di destinazione;

Vista la nota n. 6573741 del 22 marzo 2012, con la quale il Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale del Dipartimento della funzione pubblica esprime parere favorevole in merito alla tabella di equiparazione di cui alla relazione tecnica allegata alla citata nota del Ministro degli affari esteri n. 62528 dell'8 marzo 2012;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 12881 del 22 maggio 2012;

Vista la nota n. 137730 del 25 maggio 2012 con la quale il Ministro degli affari esteri concorda in merito alle modifiche richieste dal Ministero dell'economia e della finanze con la citata nota n. 12881 del 22 maggio 2012;

Considerata la necessità di adottare il presente provvedimento, in conformità alle predette richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Allocazione di funzioni, compiti e personale

1. Le funzioni, i compiti e il personale dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, di cui all'articolo 4 della legge 25 novembre 1995, n. 505, sono allocati a far data dal 1° gennaio 2012 al Ministero degli affari esteri, al quale sono attribuite le risorse finanziarie correlate di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della medesima legge n. 505 del 1995 e ai sensi dell'art. 15, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 2.

Personale dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente

1. Il personale a tempo indeterminato dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, trasferito al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inquadrato a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2012 nei ruoli del predetto dicastero sulla base della tabella di corrispondenza allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento previdenziale di provenienza.

3. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo corrisponderanno appositi stanziamenti a valere sui pertinenti capitoli relativi al trattamento economico del personale del Ministero degli affari esteri nel limite di quanto previsto dall'articolo 1.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri, fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2011, è incrementata di un numero di posti pari alle unità di personale a tempo indeterminato effettivamente trasferite dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 25 maggio 2012

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze il Vice Ministro*
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 193

Tabella

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente CCNL Comparto Enti pubblici non economici		Ministero Affari Esteri CCNL Comparto Ministeri
Area funzionale e livello economico	N.	Area funzionale e fascia retributiva
B - B 2	1	2^ F 3
B - B 3	5	2^ F 4
C - C 2	5	3^ F 2
C - C 3	1	3^ F 3
C - C 4	2	3^ F 4
C - C 5	4	3^ F 5
Totale	**18**	

12A10513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.046 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto in data 28 agosto 2012, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022, di cui al decreto del 28 agosto 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 28 agosto 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 28 agosto 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 28 agosto 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 28 agosto 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 153 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 28 agosto 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A10623

DECRETO 26 settembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° giugno 2012 e scadenza 1° giugno 2017, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.046 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 28 maggio, 26 giugno, 25 luglio e 28 agosto 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° giugno 2012 e scadenza 1° giugno 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° giugno 2012 e scadenza 1° giugno 2017, di cui al decreto del 28 maggio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 28 maggio 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 28 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 28 maggio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 28 maggio 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2012, al prezzo di aggiudicazione e concorresponsione di dietimi d'interesse lordi per 122 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 28 maggio 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A10624

DECRETO 26 settembre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.046 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 27 marzo e 28 agosto 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017, di cui al decreto del 27 marzo 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 marzo 2012.

La prima cedola dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 27 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 27 marzo 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 27 marzo 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei CCTeu ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 108 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 4, per l'importo relativo al netto ricavo

dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2017, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 27 marzo 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A10625

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 settembre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier MON 79545 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo MON 79545, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento RAUNDUP 450 PLUS, presentato dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto di riferimento oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, presentate dalla impresa titolare per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo MON 79545, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note dell'Ufficio protocollo n. 20375 in data 16 giugno 2011 e n. 20867 in data 11 giugno 2012 con le quali sono state richieste all'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data dell'ultima nota inviata;

Viste le note con le quali l'Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo MON 79545 conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, relativi ai prodotti fitosanitari presenti nell'allegato, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **MON 79545** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	11418	RAUNDUP 450 PLUS	23/07/2002	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Nuova classificazione: **R52-R53; S2-S13-S20/21-S37- S61** - Rinuncia agli stabilimenti di produzione: **I.R.C.A. Service S.p.A.** – Fornovo San Giovanni (BG); **Althaller Italia S.r.l.** – San Colombiano al Lambro (MI) - Cambio nome da: **Raundup Plus**
2.	12207	RAUNDUP K quattrocento50	4/10/2004	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione: **R52-R53; S2-S13-S20/21-S37- S61** - Rinuncia agli stabilimenti di produzione: **I.R.C.A. Service S.p.A.** – Fornovo San Giovanni (BG); **Althaller Italia S.r.l.** – San Colombiano al Lambro (MI) - Cambio nome da: **Raundup quattrocento50**

s.a. glifosate FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

Etichetta e Foglietto illustrativo

ROUNDUP® 450*PLUS*

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Principio attivo: Glifosate acido puro	g 34,4	(g/l 450)
sotto forma di sale potassico	g 42,2	(g/l 551)
Inerti e coadiuvanti	q.b. a g 100	

Frasi di rischio

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute N°11418 del 23 luglio 2002

Taglie: litri 0,10 - 0,25 - 0,75 - 1 - 5 - 20 – 50 - 60 - 100 - 150 – 200 * - 300 * - 400 * - 500 * – 600 * **Partita n°:** vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare tuta completa, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Alle dosi di impiego suggerite, le precipitazioni cadute dopo 1 ora dal trattamento non compromettono l'efficacia del prodotto. Si raccomanda comunque di non trattare in caso di rischio di pioggia imminente.

Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI DI IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4,8 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta). - Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. - Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. Riso: per il controllo del riso crodo, da applicarsi con le attrezzature specifiche per questo scopo e secondo le istruzioni previste dal costruttore; Effettuare un solo intervento, quando l'altezza dell'infestante supera di almeno 15 cm l'altezza della coltura. - Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali. mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina). - Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della semina o del trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Sulle stoppie può essere effettuato un solo trattamento per stagione. Dopo solo 6 ore dal trattamento si può già effettuare la semina. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Preparazione del terreno: le lavorazioni del terreno sono possibili a partire da 6 ore dopo il trattamento su infestanti annuali ed a partire da 4 giorni dopo il trattamento su infestanti vivaci.

Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI DI IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria spp.*, *Chenopodium spp.*, *Amaranthus spp.*, *Solanum spp.*): 0,8 - 3 l/ha.

Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva spp.*): 3 - 5 l/ha.

Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis spp.*, *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex spp.*): 5 - 9 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).

Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100 ml/10 litri di acqua sulle annuali/biennali e di 300 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate alla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

FITOTOSSICITA': il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 3 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

® Roundup, marchio registrato Monsanto Technology LLC.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........................

17 SET. 2012

ROUNDUP® 450*PLUS*

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Principio attivo: Glifosate acido puro	g 34,4	(g/l 450)
sotto forma di sale potassico	g 42,2	(g/l 551)
Inerti e coadiuvanti	q.b. a g 100	

Frasi di rischio

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere ne fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. - Anversa (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute N°11418 del 23 luglio 2002

Taglie: ml 100 **Partita n°** vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare tuta completa, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Roundup, marchio registrato Monsanto Technology LLC.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

Etichetta e Foglietto illustrativo

ROUNDUP® K quattrocento50

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Principio attivo: Glifosate acido puro	g 34,4	(g/l 450)
sotto forma di sale potassico	g 42,2	(g/l 551)
Inerti e coadiuvanti	q.b. a g 100	

Frasi di rischio

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801
Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute N°12207 del 04 Ottobre 2004

Taglie: litri 0,10 - 0,25 - 0,75 - 1 - 5 - 20 – 50 - 60 - 100 - 150 – 200 * - 300 * - 400 * - 500 * – 600 * **Partita n°**: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare tuta completa, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Alle dosi di impiego suggerite, le precipitazioni cadute dopo 1 ora dal trattamento non compromettono l'efficacia del prodotto. Si raccomanda comunque di non trattare in caso di rischio di pioggia imminente.

Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI DI IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi. Pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4,8 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta). - Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. - Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. Riso: per il controllo del riso crodo, da applicarsi con le attrezzature specifiche per questo scopo, secondo le istruzioni previste dal costruttore; Effettuare un solo intervento quando l'altezza dell'infestante supera di almeno 15 cm l'altezza della coltura. - Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina). - Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della semina o del trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Sulle stoppie può essere effettuato un solo trattamento per stagione. Dopo solo 6 ore dal trattamento si può già effettuare la semina. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Preparazione del terreno: le lavorazioni del terreno sono possibili a partire da 6 ore dopo il trattamento su infestanti annuali ed a partire da 4 giorni dopo il trattamento su infestanti vivaci.

Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI DI IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis, Setaria spp., Chenopodium spp., Amaranthus spp.. Solanum spp.*): 0,8 - 3 l/ha.

Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare, Picris echioides, Malva spp.*): 3 - 5 l/ha.

Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis spp., Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans. Rumex spp.*): 5 - 9 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).

Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100 ml/10 litri di acqua sulle annuali/biennali e di 300 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate alla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

FITOTOSSICITA': il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 3 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

® Roundup, marchio registrato Monsanto Technology LLC.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........................

17 SET. 2012

ROUNDUP® K quattrocento50

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Principio attivo: Glifosate acido puro	g 34,4	(g/l 450)
sotto forma di sale potassico	g 42,2	(g/l 551)
Inerti e coadiuvanti	q.b. a g 100	

Frasi di rischio

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare ne bere né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Registrazione del Ministero della Salute N°12207 d el 04 Ottobre 2004

Taglie: ml 100 **Partita n°:** vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare tuta completa, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

® Roundup, marchio registrato Monsanto Technology LLC.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........................

17 SET. 2012

12A10280

DECRETO 17 settembre 2012.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di glifosate, sulla base del dossier MON 78044 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo MON 78044, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario ROUNDUP READY SMB, presentato dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.;

Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, presentata dalla impresa titolare, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo MON 78044, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note dell'Ufficio protocollo n. 20383 in data 16 giugno 2011 e n. 20664 in data 8 giugno 2012 con le quali sono state richieste all'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data dell'ultima nota inviata;

Viste la note con le quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo MON 78044 conforme all'All. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi

La succitata impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, relativi al prodotto fitosanitario presente nell'allegato, sono consentite secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **MON 78044** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	11975	ROUNDUP READY SMB	3/03/2004	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione - Nuova classificazione: **Manipolare con prudenza; S2-S13-S20/21** - Rinuncia alla taglia: **25 l**

s.a. glifosate FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

ROUNDUP READY® SMB

Erbicida ad azione totale specifico per soia, mais e barbabietola Roundup Ready.

Formulazione liquida - concentrato solubile

Composizione:

Glifosate acido puro	g 30,8 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	g 41,5
Acqua e coadiuvanti	q. b. a g 100.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Officine di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Autorizzazione Ministero della Salute n. 11975 del 3.3.2004

Taglie: litri 1 - 5 - 20 - 50
Partita n°: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

Generalità. Roundup Ready SMB è un erbicida destinato alle colture tolleranti, da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica sino alle radici e agli organi perennanti. Roundup Ready SMB non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

Roundup Ready SMB è un prodotto specifico per la soia, il mais e la barbabietola protette geneticamente verso questo erbicida e identificate dal marchio Roundup Ready, per le quali è selettivo alle dosi indicate e ad ogni stadio della coltura.

Verificare sulla confezione della semente che la stessa sia marchiata Roundup Ready ed utilizzare esclusivamente in questo caso.

Attrezzature e volumi d'acqua. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua compresi fra 200 e 400 l/ha. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. Zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Avvertenza. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento.

Modalità e dosi di impiego

Roundup Ready SMB è efficace su tutte le infestanti agli stadi di sviluppo indicati.
Roundup Ready SMB si utilizza in post emergenza della coltura e delle infestanti alle seguenti dosi:

1,5 - 2 litri/ha
Presenza di dicotiledoni fino a 2 foglie e graminacee non accestite.
3 litri/ha
Presenza di graminacee ad inizio accestimento, e di dicotiledoni fino a 3 - 8 foglie.
4 litri/ha
Presenza di infestanti molto sviluppate, di *Abutilon* e di *Sorghum halepense* da rizoma.

Gli interventi di cui sopra possono essere realizzati al massimo due volte durante il periodo di coltivazione in funzione delle infestanti presenti, del loro stadio di sviluppo e della eventuale scalarità di sviluppo.

Aree non destinate alle colture agrarie: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta

Applicare il prodotto almeno 90 giorni (soia) o 120 giorni (mais e barbabietola da zucchero) prima della raccolta.

Fitotossicità
Il prodotto è selettivo solo per le varietà e gli ibridi identificati come Roundup Ready. Sulle varietà e gli ibridi diversamente identificati è fitotossico e ne comporta la distruzione.
L'utilizzo su colture pur identificate come tolleranti gli erbicidi, ma non identificate dal marchio Roundup Ready, non è stato verificato dal produttore quindi non si può garantire alcuna selettività e sono possibili gravi fenomeni di fitotossicità.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 SET. 2012

12A10281

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Michal Piotr Kuroszczyk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 1° agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Michal Piotr Kuroszczyk nato a Lodz (Polonia) il giorno 24 settembre 1982, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Lekarza dentysty» rilasciato in data 7 settembre 2006 con il n. 6333/2006 dalla Uniwersytet Medyczny w Lodzi - Polonia e del titolo «Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy» rilasciato in data 8 ottobre 2007 dal Centrum Egzaminów Medycznych w Lodzi, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Lekarza dentysty» rilasciato dalla Uniwersytet Medyczny w Lodzi - Polonia - in data 7 settembre 2006 con il n. 6333/2006 ed il titolo «Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy» rilasciato in data 8 ottobre 2007 dal Centrum Egzaminów Medycznych w Lodzi - Polonia, al sig. Michal Piotr Kuroszczyk, nato a Lodz (Polonia) il giorno 24 settembre 1982, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Michal Piotr Kuroszczyk è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A10494

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Berthold Petutschnigg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza presentata l'8 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Berthold Petutschnigg nato a Fohnsdorf (Austria) il giorno 29 novembre 1954, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 22 maggio 1986 dalla Karl-Franzens- Universität Graz - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Karl-Franzens- Universität Graz - Austria - in data 22 maggio 1986 al sig. Berthold Petutschnigg, nato a Fohnsdorf (Austria) il giorno 29 novembre 1954, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Berthold Petutschnigg è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A10495

DECRETO 18 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Thomas Bock, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza presentata il 31 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Thomas Bock nato a Herford (Germania) il giorno 1° gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 13 giugno 1988 dalla Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Germania – in data 13 giugno 1988 al sig. Thomas Bock, nato a Herford (Germania) il giorno 1° gennaio 1959, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Thomas Bock è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

12A10496

DECRETO 20 settembre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier MON 2139 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo MON 2139, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Fandango 360 SL, presentato dall'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto di riferimento oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione di confezionamento e estensioni di taglie, presentate dalla impresa titolare per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo MON 2139, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note dell'Ufficio protocollo n° 20378 in data 16 giugno 2011 e n. 20662 in data 8 giugno 2012 con le quali sono state richieste all'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro sei mesi dalla data dell'ultima nota inviata;

Viste le note con le quali l'Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo MON 2139 conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'imprese titolari dell'autorizzazioni dei prodotti fitosanitari Fandango 360 SL n. reg. 4833 e Myrtos SL n. reg. 11922, sono tenute a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, relativi ai restanti prodotti fitosanitari presenti nell'allegato, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **MON 2139** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	4833	FANDANGO 360 SL	03/08/1982	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	- Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R51/53-R41**; **S2-S13-S20/21-S26-S29-S36/37-S46-S60-S61** - Rinuncia alla taglia: **10 l** - Rinuncia agli stabilimenti di produzione**: I.R.C.A. Service S.p.A**. – Fornovo San Giovanni (BG); **Althaller Italia S.r.l**. – San Colombiano al Lambro (MI)
2.	9602	GLIFOSAR	14/04/1998	Gowan Italia S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R51/53-R41**; **S2-S13-S20/21-S26-S29-S36/37-S46-S60-S61** - Rinuncia alla taglia: **10 l** - Estensione alle taglie: **0,1-0,25-0,50-0,75-60-100-150-200-300-400-500-600 l** - Estensione alla produzione presso lo stabilimento: **I.R.C.A. Service S.p.A**. – Fornovo San Giovanni (BG)
3.	10575	LOGRADO 360	01/08/2000	Commercial Quimica Massò S.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento: - Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R51/53-R41**; **S2-S13-S20/21-S26-S29-S36/37-S46-S60-S61**

s.a. glifosate FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

4.	2634	BUGGY	02/07/1977	Sipcam S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R51/53-R41**; **S2-S13-S20/21-S26-S29-S36/37-S46-S60-S61** - Modifica della denominazione dell'officina di produzione: **Kollant S.r.l.**–Vigonovo (VE) già **L.I.F.A. S.r.l. .**–Vigonovo (VE) - Estensione alla distribuzione presso lo stabilimento: **Sipcam Italia S.p.A.**- Via Carroccio (MI)
5.	7630	GLYFIN	21/12/1988	Novafito S.p.A.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R51/53-R41**; **S2-S13-S20/21-S26-S29-S36/37-S46-S60-S61**
6.	10404	CLINIC 360 SL	23/03/2000	Nufarm GmbH & Co KG	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R51/53-R41**; **S2-S13-S20/21-S26-S29-S36/37-S46-S60-S61** - Estensione alle taglie: **0,1-0,25-0,50-0,75-1,5-60-100-150-200-300-400-500-600-1000 l** - Estensione al confezionamento presso lo stabilimento: **Torre s.r.l.-** Torrenieri (SI) - Estensione alla produzione presso lo stabilimento: **Monsanto Europe N.V.-** Anversa (B)

s.a. glifosate FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

7.	10897	AMEGA PLUS	24/04/2001	Nufarm S.A.S.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento **-** Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R51/53-R41**; **S2-S13-S20/21-S26-S29-S36/37-S46-S60-S61** **-** Estensione alle taglie: **0,1-0,25-0,50-0,75-1,5-60-100-150-200-300-400-500-600-1000 l** **-** Estensione al confezionamento presso lo stabilimento: **Torre s.r.l.-** Torrenieri (SI) **-** Rinuncia alla produzione presso lo stabilimento: **Nufarm S.A.S.**-Gallion (F) **-** Rinuncia alla distribuzione presso gli stabilimenti: **Nufarm Italia S.r.l.-**C.so di porta Vittoria (MI); **Green Ravenna S.r.l.-**Via Matteotti (RA); **Isagro Italia S.r.l**. –Via Caldera (MI)
8.	11729	GLIFOSISTEM 360	31/07/2003	Nufarm S.A.S.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento **-** Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R51/53-R41**; **S2-S13-S20/21-S26-S29-S36/37-S46-S60-S61** **-** Estensione alle taglie: **0,1-0,50-0,75-1,5-60-100-150-200-300-400-500-600-1000 l** **-** Estensione al confezionamento presso lo stabilimento: **Torre s.r.l.-** Torrenieri (SI) **-** Estensione alla produzione presso lo stabilimento: **Monsanto Europe N.V.-** Anversa (B) **-** Rinuncia alla produzione presso lo stabilimento: **Nufarm S.A.S.**-Gallion (F)

s.a. glifosate FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

9.	11922	MYRTOS SL	10/11/2003	Nufarm S.A.S.	- Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R51/53-R41**; **S2-S13-S20/21-S26-S29-S36/37-S46-S60-S61** - Estensione alle taglie: **0,1-0,50-0,75-1,5-60-100-150-300-400-500-600 l** - Rinuncia al confezionamento presso gli stabilimenti: **Nufarm S.A.S.**-Gallion (F); **Nufarm GmbH & Co KG**-Linz (A) - Rinuncia alla produzione presso lo stabilimento: **Nufarm S.A.S.**-Gallion (F)

s.a. glifosate FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

Etichetta e Foglietto illustrativo

FANDANGO 360 SL

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,70 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di rischio
Rischi di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4833 del 03/08/1982

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Taglie: litri 0,1 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 5 - 20 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 * - 300 * - 400 * - 500 * - 600 *
Partita n°: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI DI IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi, pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta), frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta). - Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. - Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. - Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina). - Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta..

DOSI DI IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp.*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp.*, *Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.

Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare*, *Picris echioides*, *Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.

Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon*, *Sorghum halepense*, *Cirsium arvense*, *Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis*, *Calystegia sepium*, *Potentilla reptans*, *Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).

Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

FITOTOSSICITA': Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........................

FANDANGO 360 SL

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,70 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

Irritante **Pericoloso per l'ambiente**

Frasi di rischio
Rischi di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4833 del 03/08/1982

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: ml 100 **Partita n°**: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma.
Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva.
Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

20 SET. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

Etichetta e Foglietto illustrativo

GLIFOSAR

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,70 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di rischio
Rischi di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

GOWAN ITALIA S.P.A.
Via Morgagni 68,Faenza (RA)- Tel. 0546-629911

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9602 del 14/04/1998

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Diachem S.p.a Caravaggio (BG)
SCAM srl – Modena
Isagro S.p.A. (LT)
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Irca Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)
Taglie: litri 0,1 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 5 - 20 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 * - 300 * - 400 * - 500 * - 600 *
Partita n°: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.
MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.
CAMPI DI IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi, pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta), frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta). - Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. - Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. - Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina). - Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta..
DOSI DI IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis, Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp., Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare, Picris echioides, Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans, Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.
FITOTOSSICITA': Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
* **Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà Di Gowan Italia Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.
CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO.
NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

20 SET. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.......................

GLIFOSAR

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti.
Liquido solubile concentrato
COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro 30,70 g (360 g/l) (sotto forma di sale isopropilamminico) 41,50 g (486 g/l)

Inerti e coadiuvanti q. b. a 100 g

Irritante

Pericoloso per l'ambiente

Frasi di rischio
Rischi di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

GOWAN ITALIA S.P.A.
Via Morgagni 68,Faenza (RA)- Tel. 0546-629911

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9602 del 14/04/1998

Stabilimento di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)
Diachem S.p.a Caravaggio (BG)
SCAM srl – Modena
Isagro S.p.A. (LT)
Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
Irca Service S.p.A. Fornovo S. Giovanni (BG)
Taglie: litri 0,1
Partita n°: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

20 SET. 2012

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

LOGRADO 360

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti
(LIQUIDO SOLUBILE CONCENTRATO)

LOGRADO 360 Registrazione Ministero della Sanità n. 10575 del 01/08/2000

Composizione

GLIFOSATE puro g. 30,7 (=360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g. 41,5 corrispondente a 486 g/L)
Coformulanti q.b.a g. 100

IRRITANTE

Partita n.

CONTENUTO NETTO:
100-200-250-500 ml
1-2-5-10-20-50 L

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMERCIAL QUIMÌCA MASSÒ S.A.
Viladomat, 321, 5° - 08029 Barcellona (Spagna)

Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. Succ. Italia
Viale Fulvio Testi, 59 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel: 0261868218

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A - Barcellona (Spagna)
DIACHEM SPA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA Srl - San Colombano al Lambro (MI)
CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI DI IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi, pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta), frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta). - Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. - Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. - Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina). - Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta..

DOSI DI IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis, Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp., Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.

Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare, Picris echioides, Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.

Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans, Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).

Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo delle specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

LOGRADO 360

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti
(LIQUIDO SOLUBILE CONCENTRATO)

LOGRADO 360 Registrazione Ministero della Sanità n. 10575 del 01/08/2000

Composizione
GLIFOSATE puro **g. 30,7 (=360 g/l)**
(sotto forma di sale isopropilamminico g. 41,5 corrispondenti a 486 g/L)
Coformulanti q.b.a **g. 100**

IRRITANTE

COMERCIAL QUIMÌCA MASSÒ S.A.
Viladomat, 321, 5°
08029 Barcellona (Spagna)
Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. Succ. Italia
Viale Fulvio Testi, 59
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: 0261868218

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
COMERCIAL QUÌMICA MASSÒ S.A - Barcellona (Spagna)
DIACHEM SPA - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)
ALTHALLER ITALIA Srl - San Colombano al Lambro (MI)
CHEMIA SpA - S. Agostino (FE)

Partita n. .... CONTENUTO NETTO: **100 ml**

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....20 SET 2012

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BUGGY

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

BUGGY - COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	30,70 g (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	41,50 g (486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a 100 g

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/5961
Registrazione n. 2634 del 2.7.77 del Ministero della Sanità

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 – Milano

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
MONSANTO - Antwerp (Belgio)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
PHYTEUROP - Motreuil Bellay (Francia)
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service SpA – Fornovo San Giovanni (BG)
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Officina di confezionamento:
PRO.PHY.M. Sarl.- La Chambre (Francia)
Industrialchimica Srl – Arre (PD)

Taglie autorizzate: ml 100-200-250-500
lt 1-5-10-20-50-100

Partita n.

Frasi di rischio
Rischi di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha), utilizzare, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli anti deriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI DI IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco be lignificato. Agrumi, pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 gion prima della raccolta), frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodott almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione dell piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell raccolta). - Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronc anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 gior prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali pioppo. - Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofc Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. - Colture ove i diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparag (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola d zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbosa da fiore (trattare entro giorni dalla semina). - Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare co le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecnich di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semin non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo. Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI DI IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis, Setaria* spp., *Chenopodium* spp., *Amaranthus spp., Solanum* spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. *Cirsium vulgare, Picris echioides, Malva* spp.): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis* spp., *Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans, Rumex* spp.): 6 - 12 l/ha.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

FITOTOSSICITA': Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

20 SET. 2012

BUGGY

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

BUGGY - Composizione:

Glifosate acido puro	g. 30,70 (g/l 360)
(sotto forma di sale isopropilamminico)	g. 41,50 (g/l 486)
Inerti e coadiuvanti: quanto basta a	g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371/596.1

Registrazione n. 2634 del 2/07/77 del Ministero della Sanità

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 – Milano

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
MONSANTO - Antwerp (Belgio)
SIPCAM INAGRA - Sueca (Spagna)
PHYTEUROP - Motreuil Bellay (Francia)
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service SpA – Fornovo San Giovanni (BG)
KOLLANT. Srl – Vigonovo (VE)

Officina di confezionamento:
PRO.PHY.M. Sarl.- La Chambre (Francia)
Industrialchimica Srl – Arre (PD)

Taglie autorizzate: ml 100
Partita n.

Frasi di rischio

Rischi di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli anti deriva. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

INFORMAZIONI MEDICHE: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

MINISTERO DELLA SALUTE Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione

20 SET. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

GLYFIN

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro		g	30,70 (g/l 360)
Sotto forma di sale isopropilamminico		g	41,50 (g/l 486)
Inerti e Coadiuvanti	q.b. a	g	100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: R41 Rischio di gravi lesioni oculari, R51/53 Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

FRASI DI PRUDENZA: S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini, S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande, S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego, S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico, S29 Non gettare i residui nelle fognature, S39 Proteggersi gli occhi/la faccia, S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta, S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Novafito S.p.A., Via F.lli Beltrami, 15 - 20026 Novate Milanese (MI) Tel. 02-382121

Officina di produzione: MONSANTO Europe S.A./N.V. Antwerp (Belgio) ; Althaller Italia S.r.l. San Colombano (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 7630 del 21.12.1988 Volume ml 100-250-500 litri 1-5-20-200

Partita n.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento , non trattare in una fascia di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativ utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità : Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali. bienna o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dε trattamento. dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e atmosfere, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego c attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi. consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi, pomacee: melo, pero, frutta a guscio: noce e nocciolo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l,/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota. pomodoro, melanzana. pisello,fagiolino. fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patate cipolla, lino, senape, legumi, bulbose da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola. ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali. soia lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed Industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

DOSI D'IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis , Setaria spp., Chenopodium spp., Amaranthus spp., Solanum spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. Cirsium vulgare, Picris echioides, Malva spp.): 4-6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. Cynodon dactilon , Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis spp., Convolvolus arvensis , Calystegia sepiun Potentilla reptans , Rumex spp.) 6 – 12 l/ha.
le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impieg raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.
Avvertenze: durante l' impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (< 20 l/ha) utilizzare guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO

Il RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 SET. 2012

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

CLINIC® 360 SL

Composizione

Glifosate acido puro	gr. 30,70	(360 g/l)
Sotto forma di sale isopropilamminico	gr 41,50	(486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico-Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n° 10404 del Ministero della Salute del 22.03.2000

Titolare della registrazione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter-Strasse 25 - A-4021 LINZ / AUSTRIA. Tel. Nufarm Italia Srl 0544 601201

Officine di produzione e confezionamento:
NUFARM GmbH & Co KG- Linz/ Austria; **Monsanto Europe N.V** – Anversa (Belgio)
Officine di confezionamento
Torre Srl- Torrenieri (SI)

Contenuto lt: 0,1 - 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2 – 5- 10 – 20 – 50
Contenuto lt: 60 – 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 – 600 - 1000 [1]

Partita n°..........

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. **Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento non trattare in una fascia di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.**.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature e volumi d'acqua: utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: agrumi; pomacee: melo, pero; frutta a guscio: noce e nocciolo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta)

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato
Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta); Actinidia ; Vivai e semenzai di floreali ornamentali, forestali e pioppo.

Colture per le quali va evitato assolutamente ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate): Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo; Patata; Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta); Oleaginose: soia; Foraggere: prati e erba medica; Barbabietola da zucchero; Rosa.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago (trattare prima della emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbose da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).

Terreni agrari in assenza della coltura,: set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis., Setoria spp., Chenopodium spp., Amaranthus spp., Solanum spp.*) : **1-4 l/ha**

Infestanti bienni (ad es *Cirsium vulgare, Picris echioides., Malva spp.*) : **4-6 l/ha**

Infestanti vivaci e perenni: (ad es *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis spp., Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans, Rumex spp.*): **6-12 l/ha**

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100 – 200 ml/10 litri d'acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri d'acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

Avvertenze: durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (< 20 l/ha) utilizzare guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee posso essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

[1] Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

20 SET 2012

CLINIC® 360 SL

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti.
Liquido solubile concentrato

CLINIC® 360 SL

Composizione

Glifosate acido puro	gr. 30,70	(360 g/l)
Sotto forma di sale isopropilamminico	gr 41,50	(486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico-Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n° 10404 del Ministero della Salute del 22.03.2000

Titolare della registrazione: NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter-Strasse 25 - A-4021 LINZ / AUSTRIA. Tel. Nufarm Italia Srl 0544 601201

<u>Officine di produzione e confezionamento</u>:
NUFARM GmbH & Co KG- Linz/ Austria; **Monsanto Europe N.V** – Anversa (Belgio)

<u>Officine di confezionamento</u>
<u>Torre Srl-</u> Torrenieri (SI)

Contenuto lt: 0,1 - 0,25 – 0,5
Partita n°..........

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

20 SET. 2012

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

AMEGA PLUS

Composizione

Glifosate acido puro	gr. 30,70	(360 g/l)
Sotto forma di sale isopropilamminico	gr 41,50	(486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico-Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n° 10897 del Ministero della Salute del 24/04/2001

Titolare della registrazione:

NUFARM SAS - 28 boulevard Camelinat BP75- 92233 Gennevilliers Cedex/ France

Tel. Nufarm Italia Srl 0544 601201

Officine di produzione e confezionamento:

NUFARM GmbH & Co KG- Linz/ Austria; **Monsanto Europe N.V** – Anversa (Belgio)

Officine di confezionamento

Torre Srl-Torrenieri (SI)

Contenuto lt: 0,1 - 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2 – 5- 10 – 20 – 50

Contenuto lt: 60 – 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 – 600 - 1000 [1]

Partita n°..........

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento non trattare in una fascia di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature e volumi d'acqua: utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite ... il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: agrumi; pomacee: melo, pero; frutta a guscio: noce e nocciolo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta)

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato

Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta); Actinidia ; Vivai e semenzai di floreali ornamentali, forestali e pioppo.

Colture per le quali va evitato assolutamente ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate): Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo; Patata; Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta); Oleaginose: soia; Foraggere: prati e erba medica; Barbabietola da zucchero; Rosa.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago (trattare prima della emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbose da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).

Terreni agrari in assenza della coltura,: set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis., Setoria spp., Chenopodium spp., Amaranthus spp., Solanum spp.*) : **1-4 l/ha**

Infestanti bienni (ad es *Cirsium vulgare, Picris echioides., Malva spp.*) : **4-6 l/ha**

Infestanti vivaci e perenni: (ad es *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis spp., Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans, Rumex spp.*): **6-12 l/ha**

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100 – 200 ml/10 litri d'acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri d'acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

Avvertenze: durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (< 20 l/ha) utilizzare guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva.

FITOTOSSICITA' –Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee posso essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

[1] Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

AMEGA PLUS

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti.

Liquido solubile concentrato

AMEGA PLUS

Composizione

Glifosate acido puro	gr. 30,70	(360 g/l)
Sotto forma di sale isopropilamminico	gr 41,50	(486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico-Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n° 10897 del Ministero della Salute del 24/04/2001

Titolare della registrazione:

NUFARM SAS - 28 boulevard Camelinat BP75- 92233 Gennevilliers Cedex/ France

Tel. Nufarm Italia Srl 0544 601201

Officine di produzione e confezionamento:

NUFARM GmbH & Co KG- Linz/ Austria; **Monsanto Europe N.V** – Anversa (Belgio)

Officine di confezionamento

Torre Srl- Torrenieri (SI)

Contenuto lt: 0,1 - 0,25 – 0,5 –

Partita n°..........

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

20 SET. 2012

GLIFOSISTEM 360

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

GLIFOSISTEM 360

Composizione

Glifosate acido puro	gr. 30,70	(360 g/l)
Sotto forma di sale isopropilamminico	gr 41,50	(486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico-Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n° 11729 del Ministero della Salute del 31/07/2003

Titolare della registrazione:

NUFARM SAS - 28 boulevard Camelinat BP75- 92233 Gennevilliers Cedex/ France

Tel. Nufarm Italia Srl 0544 601201

Officine di produzione e confezionamento:

NUFARM GmbH & Co KG- Linz/ Austria; **Monsanto Europe N.V** – Anversa (Belgio)

Officine di confezionamento

Torre Srl-

Contenuto lt: 0,1 - 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2 – 5- 10 – 20 – 50

Contenuto lt: 60 – 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 – 600 - 1000 [1]

Partita n°..........

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. **Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento non trattare in una fascia di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature e volumi d'acqua: utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: agrumi; pomacee: melo, pero; frutta a guscio: noce e nocciolo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta)

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato

Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta); Actinidia ; Vivai e semenzai di floreali ornamentali, forestali e pioppo.

Colture per le quali va evitato assolutamente ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate): Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo; Patata; Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta); Oleaginose: soia; Foraggere: prati e erba medica; Barbabietola da zucchero; Rosa.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago (trattare prima della emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbose da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).

Terreni agrari in assenza della coltura,: set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis., Setoria spp., Chenopodium spp., Amaranthus spp., Solanum spp.*) : **1-4 l/ha**

Infestanti bienni (ad es *Cirsium vulgare, Picris echioides., Malva spp.*) : **4-6 l/ha**

Infestanti vivaci e perenni: (ad es *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis spp., Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans, Rumex spp.*): **6-12 l/ha**

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100 – 200 ml/10 litri d'acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri d'acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

Avvertenze: durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (< 20 l/ha) utilizzare guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee posso essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

[1] Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

20 SET. 2012

GLIFOSISTEM 360

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

GLIFOSISTEM 360

Composizione

Glifosate acido puro	gr. 30,70	(360 g/l)
Sotto forma di sale isopropilamminico	gr 41,50	(486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico-Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n° 11729 del Ministero della Salute del 31/07/2003

Titolare della registrazione:
NUFARM SAS - 28 boulevard Camelinat BP75- 92233 Gennevilliers Cedex/ France
Tel. Nufarm Italia Srl 0544 601201

Officine di produzione e confezionamento:
NUFARM GmbH & Co KG- Linz/ Austria; **Monsanto Europe N.V** – Anversa (Belgio)
Officine di confezionamento
Torre Srl- Torrenieri (SI)

Contenuto lt: 0,1 - 0,25 – 0,5
Partita n°..........

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

20 SET. 2012

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

MYRTOS SL

Composizione

Glifosate acido puro	gr. 30,70	(360 g/l)
Sotto forma di sale isopropilamminico	gr 41,50	(486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico-Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n° 11922 del Ministero della Salute del 10/11/2003

Titolare della registrazione:

NUFARM SAS - 28 boulevard Camelinat BP75- 92233 Gennevilliers Cedex/ France

Tel. Nufarm Italia Srl 0544 601201

Officine di produzione e confezionamento:

NUFARM GmbH & Co KG- Linz/ Austria; **Monsanto Europe N.V** – Anversa (Belgio)

Officine di confezionamento

Torre Srl- Torrenieri (SI)

Contenuto lt: 0,1 - 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2 – 5- 10 – 20 – 50

Contenuto lt: 60 – 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 500 – 600 - 1000 [1]

Partita n°..........

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. **Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento non trattare in una fascia di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità: erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.

Attrezzature e volumi d'acqua: utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite ... applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: agrumi; pomacee: melo, pero; frutta a guscio: noce e nocciolo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta)

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato

Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta); Actinidia ; Vivai e semenzai di floreali ornamentali, forestali e pioppo.

Colture per le quali va evitato assolutamente ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate): Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo; Patata; Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta); Oleaginose: soia; Foraggere: prati e erba medica; Barbabietola da zucchero; Rosa.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago (trattare prima della emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbose da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).

Terreni agrari in assenza della coltura,: set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo.

Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO

Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. *Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis., Setoria spp., Chenopodium spp., Amaranthus spp., Solanum spp.*) : **1-4 l/ha**

Infestanti bienni (ad es *Cirsium vulgare, Picris echioides., Malva spp.*) : **4-6 l/ha**

Infestanti vivaci e perenni: (ad es *Cynodon dactylon, Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis spp., Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Potentilla reptans, Rumex spp.*): **6-12 l/ha**

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100 – 200 ml/10 litri d'acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri d'acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.

Avvertenze: durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (< 20 l/ha) utilizzare guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee posso essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

Attenzione: da usare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

[1] Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

MYRTOS SL

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti.

Liquido solubile concentrato

MYRTOS SL

Composizione

Glifosate acido puro	gr. 30,70	(360 g/l)
Sotto forma di sale isopropilamminico	gr 41,50	(486 g/l)
Inerti e coadiuvanti	q. b. a g 100	

FRASI DI RISCHIO

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico-Non gettare i residui nelle fognature – Usare indumenti protettivi e guanti adatti – Proteggersi gli occhi/la faccia – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta- Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Registrazione n° 11922 del Ministero della Salute del 10/11/2003

Titolare della registrazione:

NUFARM SAS - 28 boulevard Camelinat BP75- 92233 Gennevilliers Cedex/ France

Tel. Nufarm Italia Srl 0544 601201

Officine di produzione e confezionamento:

NUFARM GmbH & Co KG- Linz/ Austria; **Monsanto Europe N.V** – Anversa (Belgio)

Officine di confezionamento

Torre Srl- Torrenieri (SI)

Contenuto lt: 0,1 - 0,25 – 0,5 –

Partita n°..........

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

20 SET. 2012

GLYFIN

Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro		g	30,70 (g/l 360)
Sotto forma di sale isopropilamminico		g	41,50 (g/l 486)
Inerti e Coadiuvanti	q.b. a	g	100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: R41 Rischio di gravi lesioni oculari, R51/53 Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

FRASI DI PRUDENZA: S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini, S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande, S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego, S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico, S29 Non gettare i residui nelle fognature, S39 Proteggersi gli occhi/la faccia, S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta, S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi , S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Novafito S.p.A., Via F.lli Beltrami, 15 - 20026 Novate Milanese (MI) Tel. 02-382121

Officina di produzione: MONSANTO Europe S.A./N.V. Antwerp (Belgio) ; Althaller Italia S.r.l. San Colombano (MI)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 7630 del 21.12.1988 Volume ml 250-500 litri 1-5-20-200

Partita n.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento , non trattare in una fascia di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativ utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%

MODALITA' DI IMPIEGO

Generalità : Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, bienna o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dε trattamento. dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e · atmosfere, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego c attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anch quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi, pomacee: melo, pero, frutta a guscio: noce e nocciolo (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l,/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee e mandorlo (applicare il prodotto almeno 7 giorn prima della raccolta). Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento c schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello,fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta) Oleaginose: soia. Foraggere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais barbabietola da zucchero, patate cipolla, lino, senape, legumi, bulbose da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina).
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali soia lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Dopo la coltivazione intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie present e dello stadio di sviluppo.
Aree non destinate alle colture agricole: aree rurali ed Industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

20 SET. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

DOSI D'IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:

Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo (ad es. Echinochloa spp., Digitaria sanguinalis , Setaria spp., Chenopodium spp., Amaranthus spp., Solanum spp.): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali (ad es. Cirsium vulgare, Picris echioides, Malva spp.): 4-6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni (ad es. Cynodon dactilon , Sorghum halepense, Cirsium arvense, Oxalis spp., Convolvolus arvensis , Calystegia sepiur Potentilla reptans , Rumex spp.) 6 – 12 l/ha.
le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni ~~a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando~~ il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impieg raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce o qualora la miscela erbicida venga preparata utilizzando acque dure.
Avvertenze: durante l' impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (< 20 l/ha) utilizzare guanti e stivali in gomma. Per l'applicazione del prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali utilizzare ugelli antideriva.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO

Il RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 SET. 2012

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione

12A10360

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 luglio 2012.

Recepimento della direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ED

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonché in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 301 del 18 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

a) all'art. 4, dopo il comma 7, inserire il seguente: « 7-*bis*. Per i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, quali definite, rispettivamente, al capitolo A, lettera A, punto 1, secondo trattino, al capitolo B, appendicel, parte I,

punto 1.1., e al capitolo A, lettera A, punto 2, dell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, e successive modificazioni, ed equipaggiati con motori appartenenti alle categorie da L a R, le date stabilite al comma 2, lettere *d)* ed *e)* ed al comma 3 sono posticipate di tre anni. Fino a tali date, si continuano ad applicare i requisiti della fase III A di cui al presente decreto.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

p.*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
CIACCIA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 12, foglio n. 39

12A10497

DECRETO 18 luglio 2012.

Recepimento della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON IL

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ED

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «nuovo codice della strada», che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada, che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonché in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art., 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2001, n.141, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori agricoli immessi sul mercato in regime di flessibilità, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 23 settembre 2011, n. L 246;

Vista la rettifica della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 settembre 2011, n. L 254;

Vista la rettifica della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 6 dicembre 2011, n. L 322;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, che attribuisce al predetto Sottosegretario di Stato il titolo di Vice Ministro;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti trattini:

" - «schema di flessibilità»: la procedura di esenzione tramite la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti permette l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio di un numero limitato di trattori secondo i requisiti fissati dall'art. 3-*bis*;

- «categoria di motori»: la classificazione di motori, che combina la gamma di potenza con la fase dei valori limite di emissione allo scarico;

- «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un trattore o di un motore, affinché sia distribuito o usato sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale;

- « immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato di un trattore o di un motore;

- «entrata in servizio»: il primo uso nell'Unione europea, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un trattore o di un motore. Si considera come data di entrata in servizio la data di immatricolazione, se del caso, o di immissione sul mercato.»;

b) l'art. 3-*bis* è sostituito da seguente:

« Art. 3-*bis*.

1. In deroga all'art. 3, commi 1 e 2, si dispone che, su richiesta di un costruttore di trattore ed a condizione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia concesso il relativo permesso per l'immissione sul mercato, in conformità alle procedure definite nell'allegato IV, un numero limitato di trattori dotati di motori omologati in conformità ai requisiti della fase relativa ai limiti di emissione immediatamente precedente a quella applicabile, possa entrare in servizio.

2. Il regime di flessibilità inizia quando una data fase diventa applicabile ed esso ha la medesima durata della fase stessa. Il regime di flessibilità, conformemente a quanto disposto al punto 1.2 dell'allegato IV, è tuttavia limitato alla durata della fase III B ovvero a tre anni, ove non esista una fase successiva.»;

c) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente decreto, che ne fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

p.*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
CIACCIA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2012
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 41

ALLEGATO

Il testo dell'allegato IV del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI PER TRATTORI E MOTORI IMMESSI SUL MERCATO IN REGIME DI FLESSIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 bis

1. AZIONI DEI PRODUTTORI DI TRATTORI

1.1. Salvo durante la fase III B un produttore di trattori che desidera ricorrere al regime di flessibilità richiede l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per immettere sul mercato i trattori in conformità delle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Il numero di trattori non supera i valori indicati ai punti 1.1.1 e 1.1.2 . I motori soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 bis.

1.1.1. Il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro di un regime di flessibilità non supera, per ciascuna categoria di motori, il 20% del numero annuale di trattori immessi sul mercato dal costruttore di trattori dotati di motori della categoria in questione (calcolato sulla base della media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un produttore di trattori commercializza trattori nell'Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo effettivo durante il quale il produttore di trattori ha commercializzato trattori nell'Unione.

1.1.2. In alternativa a quanto disposto alla sezione 1.1.1, il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità per ciascuna gamma di potenza non supera i seguenti valori:

Gamma di potenza del motore P (kW)	Numero di trattori
19≤ P < 37	200
37≤ P < 75	150
75≤ P < 130	100
130≤ P ≤ 560	50

1.2. Durante la fase III B, un produttore di trattori che desidera ricorrere al regime di flessibilità richiede l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per immettere in servizio i trattori in conformità delle pertinenti disposizioni di cui al presente allegato. Le quantità di trattori non eccedono quelle precisate ai punti 1.2.1 e 1.2.2. I motori soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 bis.

1.2.1. Il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non supera, per ciascuna categoria di motori, il 40% del numero annuale di trattori immessi sul mercato dal costruttore di trattori dotati di motori della categoria in questione (calcolato sulla base della media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un produttore di trattori commercializza trattori nell'Unione da meno di cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo effettivo durante il quale il produttore di trattori ha commercializzato trattori nell'Unione.

1.2.2. A titolo di opzione alternativa alla sezione 1.2.1, il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità per ciascuna gamma di potenza non supera i seguenti valori:

Gamma di potenza del motore P (kW)	Numero di trattori

37≤ P < 56	200
56≤ P < 75	175
75≤ P < 130	250
130≤ P ≤ 560	125

1.3. Il produttore di trattori allega alla domanda che presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di omologazione le seguenti informazioni:

a) un campione delle marcature da applicare su ciascun trattore dotato di un motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità. Le etichette contengono la dicitura seguente: "TRATTORE N. ... (numero di serie) di ... (numero totale di trattori nella rispettiva forcella di potenza) CON MOTORE N. ... E OMOLOGAZIONE (direttiva 2000/25/CE) N. ... "; e

b) un campione della marcatura supplementare da applicare sul motore, contenente la dicitura di cui al punto 2.2.

1.4. Il produttore di trattori mette a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti qualsiasi informazione necessaria per l'attuazione del regime di flessibilità che detta autorità richieda per prendere una decisione.

1.5. Il produttore di trattori presenta ogni sei mesi alle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro nel quale immette sul mercato i trattori una relazione sull'attuazione degli schemi di flessibilità cui ricorre. La relazione specifica i dati cumulativi riguardanti il numero di trattori immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità, i numeri di serie dei motori e dei trattori, nonché gli Stati membri nei quali i trattori sono entrati in servizio. Detta procedura prosegue senza eccezioni per tutta la durata d'applicazione del regime di flessibilità senza alcuna eccezione.

2. AZIONI DEL COSTRUTTORE DI MOTORI

2.1. Un costruttore di motori può immettere motori sul mercato nel quadro del regime di flessibilità approvato a norma dei punti 1 e 3 del presente allegato.

2.2. Il costruttore di motori appone sui motori in questione la marcatura recante la seguente dicitura: "Motore immesso sul mercato nel quadro del regime di flessibilità", secondo i requisiti di cui all'allegato I, punto 5.

3. AZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RILASCIO DELLE OMOLOGAZIONI

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuta il contenuto della domanda di ricorso al regime di flessibilità e i documenti ad essa allegati. Di conseguenza, essa notifica al costruttore di motori la propria decisione di autorizzare o meno il regime di flessibilità richiesto.".

12A10508

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 settembre 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di una cartolina postale celebrativa del 1950° anniversario della visita di San Paolo di Tarso presso l'antica Akrai, oggi Palazzolo Acreide, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2012, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2012, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 agosto del 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 42082 del 7 settembre 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, una cartolina postale celebrativa del 1950° anniversario della visita di San Paolo di Tarso presso l'antica Akrai, oggi Palazzolo Acreide, nel valore di € 0,60.

La stampa è a cura dell'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; carta: bianca da 250 g/mq; colori: policromia; bozzettista: Maria Carmela Perrini; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: duecentocinquantamila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante, in primo piano, la processione religiosa di San Paolo a Palazzolo Acreide e, sullo sfondo, la facciata della chiesa dedicata al Santo. Completano l'impronta di affrancatura le leggende «PALAZZOLO ACREIDE», e «A SCIUTA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60»; in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV», per l'indirizzo del destinatario; in alto, a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV)»; in basso, a sinistra, è riprodotto un particolare della statua di San Paolo di Tarso e la scritta «1950° ANNIVERSARIO DELLA VISITA DI S. PAOLO DI TARSO PRESSO L'ANTICA AKRAI OGGI PALAZZOLO ACREIDE».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale ad interim per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A10520

DECRETO 17 settembre 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Made in Italy» dedicati all'Arte della Ceramica, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo dedicato all'Arte della Ceramica;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 agosto 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 41773 del 6 settembre 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Made in Italy» dedicati all'Arte della Ceramica, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 13 × 13½; colori: sei; bozzettisti: Rita Fantini per il francobollo dedicato a Castelli e per quello dedicato genericamente all'Arte della Ceramica; Luca Vangelli per il francobollo dedicato a Caltagirone; Fabio Abbati per i francobolli dedicati a Castellamonte e Squillace; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo. Il foglio di venticinque esemplari, valore «€ 15,00», si compone di cinque strisce comprendenti i cinque differenti francobolli.

Le vignette riproducono, su un fondo chiaro in cui si ripetono motivi floreali, alcune produzioni e lavorazioni di pregio dell'arte della ceramica legate alla storica tradizione delle località di Castelli (TE), Caltagirone (CT), Castellamonte (TO) e Squillace (CZ), e in particolare:

Castelli: piattino in ceramica raffigurante Artemide che abbraccia Endimione dormiente, realizzato all'inizio del XVIII secolo da Carlo Antonio Grue, pittore su ceramica dell'epoca barocca, e conservato nel Museo di Castelli;

Caltagirone: particolare della Scalinata di Santa Maria del Monte, costruita nel 1606 e decorata nel 1954 interamente con mattonelle in ceramica policroma;

generico: una serie di mattonelle in ceramica disposte a formare un quadrato;

Castellamonte: due stufe artistiche in ceramica di cui il paese vanta una tradizione secolare;

Squillace: piatto in ceramica raffigurante un volatile, tipico esempio di manufatto artigianale di uso domestico, esposto presso il Museo Diocesano di Santa Severina (KR).

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «CASTELLI», «CALTAGIRONE», «CASTELLAMONTE», «SQUILLACE» e «ARTE DELLA CERAMICA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione
del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero
dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A10521

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 settembre 2012.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Mestinon». (Determinazione n. 583/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 20/12/2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 3 gennaio 2005 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Mestinon»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 1° e 2 agosto 2012, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento di tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo gennaio 2011-dicembre 2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto MESTINON , l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi novanta giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone n. 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 settembre 2012

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: MEDA PHARMA SPA

Specialità medicinale: MESTINON

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 4.304	€ 2.152
Basilicata	€ 2.098	€ 1.049
Calabria	€ 4.573	€ 2.286
Campania	€ 17.806	€ 8.903
Emilia Romagna	€ 18.918	€ 9.459
Friuli V. Giulia	€ 5.666	€ 2.833
Lazio	€ 17.627	€ 8.813
Liguria	€ 10.185	€ 5.093
Lombardia	€ 40.758	€ 20.379
Marche	€ 3.855	€ 1.928
Molise	€ 735	€ 368
Piemonte	€ 23.329	€ 11.664
Pr. Aut. Bolzano	€ 646	€ 323
Pr. Aut. Trento	€ 1.668	€ 834
Puglia	€ 17.519	€ 8.759
Sardegna	€ 20.478	€ 10.239
Sicilia	€ 18.685	€ 9.342
Toscana	€ 21.948	€ 10.974
Umbria	€ 2.295	€ 1.148
Valle d'Aosta	€ 789	€ 394
Veneto	€ 20.944	€ 10.472
Italia	€ 254.823	€ 127.411

12A10430

DETERMINAZIONE 18 settembre 2012.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Metvix». (Determinazione n. 584/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 27/02/2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2006 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Metvix»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 1° e 2 agosto 2012, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento di tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo marzo 2010-marzo 2012, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto METVIX , l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica rata. L'attestazione del versamento deve essere inviata all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone n. 181 - Roma.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https:fitrasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quale somma dovuta dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 settembre 2012

Il direttore generale: PANI

Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: GALDERMA ITALIA SPA

Specialità medicinale: METVIX

	Ammontare sforamento	Ammontare rata unica
Abruzzo	€ 650	€ 650
Basilicata	€ 61	€ 61
Calabria	€ 166	€ 166
Campania	€ 361	€ 361
Emilia Romagna	€ 1.255	€ 1.255
Friuli V. Giulia	€ 258	€ 258
Lazio	€ 384	€ 384
Liguria	€ 29	€ 29
Lombardia	€ 4.311	€ 4.311
Marche	€ 359	€ 359
Molise	€ 0	€ 0
Piemonte	€ 837	€ 837
Pr. Aut. Bolzano	€ 239	€ 239
Pr. Aut. Trento	€ 112	€ 112
Puglia	€ 756	€ 756
Sardegna	€ 210	€ 210
Sicilia	€ 202	€ 202
Toscana	€ 579	€ 579
Umbria	€ 208	€ 208
Valle d'Aosta	€ 168	€ 168
Veneto	€ 2.333	€ 2.333
Italia	€ 13.477	€ 13.477

12A10431

DETERMINAZIONE 18 settembre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Gardasil». (Determinazione n. 577/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale GARDASIL (vaccino papilloma virus), per le confezioni autorizzate con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 15/04/2008 ed inserite nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/357/018 «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 0,5 ml» 20 flaconcini;

EU/1/06/357/019 «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 20 siringhe preriempite;

EU/1/06/357/020 «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 20 siringhe preriempite + 20 aghi;

EU/1/06/357/021 «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 20 siringhe preriempite + 40 aghi.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD SNC

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Sanofi Pasteur MSD SNC ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 25 luglio 2012;

Vista la deliberazione n 27 del 4 settembre 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale GARDASIL (vaccino papilloma virus) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 0,5 ml» 20 flaconcini - AIC n. 037311180/E (in base 10) 13LNQD (in base 32);

confezione: «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 20 siringhe preriempite - AIC n. 037311192/E (in base 10) 13LNQS (in base 32);

confezione: «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 20 siringhe preriempite + 20 aghi - AIC n. 037311204/E (in base 10) 13LNR4 (in base 32);

confezione: «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 20 siringhe preriempite + 40 aghi - AIC n. 037311216/E (in base 10) 13LNR1 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Gardasil è un vaccino indicato per l'impiego a partire dai 9 anni di età per la prevenzione di:

lesioni genitali precancerose (del collo dell'utero, della vulva e della vagina) e cancro del collo dell'utero causati da vari tipi oncogenici di Papillomavirus Umano (HPV);

lesioni genitali (condilomi acuminati) causate da tipi specifici di HPV.

L'utilizzo di Gardasil deve essere stabilito in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale GARDASIL (vaccino papilloma virus) è classificata come segue:

Confezione: «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) - 0,5 ml» 20 flaconcini AIC n. 037311180/E (in base 10) 13LNQD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2080,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3432,86.

Confezione: «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 20 siringhe preriempite - AIC n. 037311192/E (in base 10) 13LNQS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2080,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3432,86.

Confezione: «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 20 siringhe preriempite + 20 aghi - AIC n. 037311204/E (in base 10) 13LNR4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2080,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3432,86.

Confezione: «sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 20 siringhe preriempite + 40 aghi - AIC n. 037311216/E (in base 10) 13LNRJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2080,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3432,86.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GARDASIL (vaccino papilloma virus) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 settembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A10432

DETERMINAZIONE 18 settembre 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Nulojix (belatacept)». (Determinazione n. 578/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale NULOJIX (belatacept) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 giugno 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/694/001 «250 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro); siringa (plastica) - 25 mg/ml» - 1 flaconcino+1 siringa;

EU/1/11/-694/002 «250 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro); siringa (plastica) - 25 mg/ml» - 2 flaconcini+2 siringhe.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG rappresentata in Italia da Bristol Myers Squibb S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella GU n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Bristol Myers Squibb S.r.l. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 10, 11 e 12 luglio 2012;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale NULOJIX (belatacept) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: «250 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro); siringa (plastica) - 25 mg/ml» - flaconcino+1 siringa - AIC n. 041282017/E (in base 10) 17CUH1 (in base 32).

Confezione: «250 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro); siringa (plastica) - 25 mg/ml» - 2 flaconcini+2 siringhe - AIC n. 041282029/E (in base 10) 17CUHF(in base 32).

Indicazioni terapeutiche: NULOJIX, in combinazione con corticosteroidi e acido micofenolico (MPA), è indicato per la profilassi del rigetto del trapianto negli adulti riceventi trapianto renale. Si raccomanda di aggiungere a questo regime a base di belatacept un antagonista del recettore dell'interleuchina (IL)-2 per la terapia d'induzione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale NULOJIX (belatacept) è classificata come segue:

Confezione: «250 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro); siringa (plastica) - 25 mg/ml» -1 flaconcino+1 siringa - AIC n. 041282017/E (in base 10) 17CUH1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «250 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro); siringa (plastica) - 25 mg/ml» - 2 flaconcini+2 siringhe - AIC n. 041282029/E (in base 10) 17CUHF(in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NULOJIX (belatacept) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 settembre 2012

Il direttore generale: PANI

12A10433

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012.

Piano nazionale di edilizia abitativa. Accordi di programma fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli - Venezia Giulia, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano (D.P.C.M. 16 luglio 2009).(Deliberazione n. 77/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Comitato, deve essere approvato un Piano nazionale di edilizia abitativa;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 e s.m.i., di approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, che prevede la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi, nell'ambito delle risorse attribuite, sull'effettiva richiesta abitativa, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana;

Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 e s.m.i., che prevede che gli accordi di programma siano promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le Regioni e i comuni, e siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281 e s.m.i., e che tale intesa vada resa nella medesima seduta del CIPE;

Visto il decreto 8 marzo 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2010) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale le risorse disponibili per gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa sono state quantificate in 377.9 milioni di euro e si è provveduto al riparto delle medesime risorse;

Visto il decreto 19 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 2012, n. 41) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale vengono individuati e ripartiti ulteriori 116,2 milioni di euro aggiuntivi per l'attuazione di interventi analoghi ai precedenti, mediante successiva sottoscrizione in futuro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, di ulteriori accordi di programma, che non richiederanno l'adozione di delibere da parte di questo Comitato, trattandosi di «atti aggiuntivi» per «l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili», cosi come previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 e s.m.i;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 18 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139/2009), con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha espresso parere favorevole sullo schema di «Piano nazionale per l'edilizia abitativa», predisposto al fine di garantire i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2011), con la quale questo Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, ha espresso parere favorevole sui contenuti degli schemi di accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna e la Provincia autonoma di Trento, per l'attuazione del «Piano nazionale di edilizia abitativa»;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82/2012; errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 127/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sui contenuti degli ulteriori schemi di accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Lazio, Abruzzo e Calabria, per l'attuazione del «Piano nazionale di edilizia abitativa»;

Vista la nota 21 giugno 2012, n. 23493, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato degli schemi di accordo di programma con le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Provincia autonoma di Bolzano, inoltrando la documentazione istruttoria unitamente alla scheda riepilogativa degli interventi previsti nei citati schemi di accordo, con i relativi parametri tecnico economici;

Considerato che l'art. 11 del citato decreto-legge n. 112/2008 individua le categorie beneficiarie del Piano nazionale di edilizia abitativa: *a)* nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; *b)* giovani coppie a basso reddito; *c)* anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; *d)* studenti fuori sede; *e)* soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; *f)* altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007; *g)* immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione;

Ritenuto di richiamare l'obbligo di richiedere il CUP (Codice Unico Progetto) previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per tutti i progetti di investimento pubblico;

Vista la nota 11 luglio 2012, (prot. DIPE n. 2956-P), predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posto a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Acquisita in seduta l'intesa della Conferenza Unificata sugli schemi di accordi di programma, sancita nella seduta della Conferenza stessa in data 5 luglio 2012;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

PRENDE ATTO

1. dei contenuti dei citati accordi di programma ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il Piano nazionale per l'edilizia abitativa, tramite la costruzione di nuove abitazioni, il recupero, l'acquisto o la locazione di quelle esistenti, mira a incrementare l'offerta di abitazioni da destinare prioritariamente alle categorie di beneficiari di cui al citato decreto-legge n. 112/2008;

che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, lo stesso Piano si articola nelle seguenti sei linee di intervento:

a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, nel rispetto delle normative regionali o statali vigenti, di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

c) promozione finanziaria, anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi;

e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;

f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei Comuni già compresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei Comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta;

che il medesimo decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 prevede all'art. 4 la stipula di accordi di programma relativi alle sopra citate linee di intervento *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e i Comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibera di questo Comitato, d'intesa con la Conferenza Unificata;

che tali accordi di programma sono finalizzati alla promozione dell'edilizia residenziale sociale e alla riqualificazione urbana, e indirizzati a interventi con elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, art. 13, è stato istituito un apposito Comitato per il monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa;

sotto l'aspetto finanziario e attuativo:

che sono pervenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le relazioni istruttorie relative agli accordi di programma delle due citate Regioni autonome e della Provincia autonoma di Bolzano;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Valle d'Aosta ammonta a complessivi 2,7 milioni euro, di cui 0,7 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 34 alloggi, tutti di proprietà privata, reperiti interamente tramite recupero/ristrutturazione e finalizzati in 28 casi ai riscatto dopo 10 anni di affitto e in 6 casi all'edilizia libera;

che la dotazione finanziaria del programma della Regione Friuli Venezia Giulia, ammonta a 20,9 milioni euro, di cui 7,9 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 115 alloggi, dei quali 71 di proprietà pubblica e 44 di proprietà privata, provenienti in 32 casi da nuova costruzione, in 30 da recupero e in 53 da acquisto, finalizzati in 105 casi alla locazione permanente o per almeno 25 anni, e in 10 al riscatto dopo 10 anni;

che la dotazione finanziaria del programma della Provincia autonoma di Bolzano, ammonta a complessivi 14,6 milioni euro, di cui 6,1 milioni di euro di risorse statali, e prevede la realizzazione di 54 alloggi, tutti di proprietà pubblica, di nuova costruzione e destinati alla locazione permanente;

che i tre accordi di programma in questione beneficiano complessivamente di 14,7 milioni di euro di fondi statali i quali rappresentano il 3,9 per cento dei fondi statali complessivamente disponibili per gli accordi di programma previsti nel citato decreto 8 marzo 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che a tali fondi statali si aggiungono quelli messi a disposizione dalle Regioni, pari a 8,8 milioni di euro, da altri soggetti pubblici per 7,7 milioni di euro, e da fondi privati per 7 milioni di euro. Il volume totale di fondi pubblici e privati previsti dai tre accordi di programma di cui alla presente delibera è di 38,2 milioni di euro, come da allegata tabella 1;

che con questi finanziamenti è prevista l'acquisizione di un totale di 203 alloggi, come da allegata tabella 2, di cui 86 di nuova costruzione, 64 tramite recupero o ristrutturazione di spazi preesistenti, 53 mediante acquisto di alloggi esistenti, mentre non è previsto il reperimento di alloggi tramite locazione. Tali alloggi saranno utilizzati per: *i)* locazione permanente in 117 casi, *ii)* affitto per un minimo di venticinque anni in 42 casi, *iii)* affitto con opzione di riscatto dopo almeno dieci anni in 38 casi e *iv)* edilizia libera in 6 casi;

che la quota di alloggi recuperati o ristrutturati previsti nell'ambito delle riqualificazioni urbane dagli accordi di programma delle Regioni Valle d'Aosta (100 per cento del totale degli alloggi previsti) e quella del Friuli Venezia Giulia (26,1 per cento) è superiore alla media dei precedenti 18 schemi di accordo (18,4 per cento), mentre la Provincia di Bolzano non ha fatto alcun ricorso al recupero;

che, tenuto conto degli schemi di accordo di programma in esame, il totale degli alloggi sociali previsti dagli accordi sottoposti a questo Comitato ammonta a 17.101 e il totale complessivo degli investimenti pubblici e privati è pari a 2.967 milioni di euro;

che con i tre schemi di accordo di programma in questione viene completato l'esame dei piani di tutte le regioni e province autonome beneficiarie dei finanziamenti per 377,9 milioni di euro previsti dal decreto 8 marzo 2010, n. 263 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Esprime parere favorevole sui contenuti degli schemi di accordo di programma, per l'attuazione del «Piano nazionale di edilizia abitativa», tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, e Provincia autonoma di Bolzano, sintetizzati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:

1. Le Regioni e le Province autonome, nell'allocazione dei 116,2 milioni di euro individuati dal citato decreto 19 dicembre 2011 e degli ulteriori finanziamenti che si renderanno disponibili, dovranno ricorrere maggiormente al recupero/ristrutturazione rispetto alla costruzione di nuovi alloggi;

2. Le Regioni e gli Enti locali dovranno riferire al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ex art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sull'impiego delle risorse pubbliche, che sia coerente con le finalità sociali delle stesse.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a trasmettere al citato Comitato di monitoraggio una relazione annuale sullo stato di attuazione degli accordi di programma in esame, sia sotto il profilo materiale (velocità di completamento del Piano, destinazione sociale effettiva, impatto sul territorio in termini di riqualificazione urbana delle nuove costruzioni e del recupero/ristrutturazione edilizia) sia sotto il profilo finanziario (stato della spesa, concretizzazione della partecipazione finanziaria privata e degli enti locali agli accordi, evoluzione dei costi per alloggio) e a informare puntualmente il Comitato stesso sugli esiti delle attività di cui ai punti precedenti;

a vigilare affinché i «soggetti aggiudicatori» richiedano il CUP (Codice Unico Progetto) per ogni progetto di investimento pubblico, di cui agli accordi di programma in esame, riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 97

Allegato

Tabella 1. Articolazione dei finanziamenti previsti dagli schemi di accordi di programma delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano

(euro)

	Fondi statali	Fondi regionali	Altri fondi pubblici	Fondi privati	Totale
Valle d'Aosta	675.281	251.744	0	1.758.069	2.685.093
Bolzano	6.083.953	8.530.391	0	0	14.614.344
Friuli-V. Giulia	7.955.996	0	7.664.500	5.250.214	20.870.711
Totale 3 accordi	**14.715.230**	**8.782.135**	**7.664.500**	**7.008.283**	**38.170.149**
Totale precedenti 18 accordi (delibere CIPE nn. 16/2011 e 5/2012)	363.170.040	285.148.480	175.450.681	2.104.897.576	2.928.666.777
Totale nazionale	377.885.270	293.930.615	183.115.182	2.111.905.859	2.966.836.926

Tabella 2. Numerosità, tipologia e utilizzo degli alloggi previsti dagli schemi di accordi di programma delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano

(numero alloggi)

	Acquisizione			Finalizzazione				Totale
	Nuova costr.ne	Recup./ ristrutt.	Acquisto	locazione perm.te	affitto 25 anni	riscatto 10 anni	edilizia libera	
Valle d'Aosta	0	34	0	0	0	28	6	34
Bolzano	54	0	0	54	0	0	0	54
Friuli-V. Giulia	32	30	53	63	42	10	0	115
Totale 3 accordi	**86**	**64**	**53**	**117**	**42**	**38**	**6**	**203**
Totale precedenti 18 accordi (delibere CIPE nn. 16/2011 e 5/2012)	13.651	3.104	143	4.402	2.619	6.549	3.328	16.898
Totale nazionale	13.737	3.168	196	4.519	2.661	6.587	3.334	17.101

Tabella 3. Proprietà e indicatori comparativi sugli alloggi previsti dagli schemi di accordi di programma delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano

	Proprietà		Indicatori			
	Proprietà pubblica	Proprietà privata	Proprietà pubblica	Capitali pubblici	Quota di locazione a lungo termine	Quota di recupero
	N alloggi	N alloggi	%	%	%	%
Valle d'Aosta	0	34	0,0	34,5	0,0	100,0
Bolzano	54	0	100,0	100,0	100,0	0,0
Friuli-V. Giulia	71	44	61,7	74,8	91,3	26,1
Totale 3 accordi	**125**	**78**	**61,6**	**81,6**	**78,3**	**31,5**
Totale precedenti 18 accordi (delibere CIPE nn. 16/2011 e 5/2012)	4.457	12.441	26,4	28,1	41,5	18,4
Totale nazionale	4.582	12.519	26,8	28,8	42,0	18,5

12A10558

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012.

Sistema conti pubblici territoriali. Attribuzione della seconda e della terza tranche delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008. (Deliberazione n. 80/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FSC;

Vista la delibera di questo Comitato 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), che ha destinato l'importo di 10,330 milioni di euro alla costituzione di un Fondo di premialità, da attribuire alle Regioni ed alle Province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» (CPT), secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Vista la delibera di questo Comitato 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006) con la quale, tenuto conto dei positivi esiti della prima fase del progetto finanziata con la citata delibera CIPE n. 36/2002, è stata assegnata a favore del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale una ulteriore quota premiale di 10,330 milioni di euro da destinare alle Regioni e alle Province autonome con lo scopo di incentivare la definitiva messa a regime del sistema «Conti pubblici territoriali» costituito dalla rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali» e dal Nucleo centrale CPT, ora Unità tecnica centrale CPT operante presso il richiamato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 2007-2013, che per il rafforzamento del sistema dei Conti pubblici territoriali destina lo 0,0008 di ciascun Programma attuativo FSC alla costituzione di un Fondo premiale e di sostegno (dell'ammontare complessivo di 36,128 milioni di euro) demandando ad una successiva delibera di questo Comitato la definizione delle regole di attribuzione dello stesso;

Vista la delibera di questo Comitato 21 febbraio 2008, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217/2008) che ha assegnato a favore del Ministero dello sviluppo economico una quota premiale e di sostegno pari a 36,128 milioni di euro da destinare al Sistema dei Conti pubblici territoriali, per il periodo 2009-2015, al fine di incentivare la completa funzionalità del Sistema, sia con riferimento alla Rete dei Nuclei regionali che all'Unità tecnica conti pubblici territoriali, ed una piena utilizzazione dei dati prodotti;

Vista la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 6, (*Gazzetta Ufficiale* n. 88/2012), recante fra l'altro l'imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge a carico della pregressa programmazione nazionale del FSC, con esclusione delle risorse destinate alla programmazione regionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 42 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2012) che ha attribuito al Sistema dei Conti pubblici territoriali la prima tranche, per l'anno 2009, delle risorse già assegnate con la richiamata delibera n. 19/2008;

Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale n. 1399 del 13 giugno 2012 e l'allegata nota informativa, concernente l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome - sulla base delle verifiche svolte dal «Gruppo tecnico premialità Conti pubblici territoriali» istituito nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - della seconda e della terza tranche delle risorse già assegnate con la richiamata delibera n. 19/2008, relative alle annualità 2010 e 2011 per un importo complessivo di 8.632 milioni di euro;

Considerato che tale proposta prevede l'assegnazione contestuale delle due tranche premiali al fine di riallineare la tempistica già prevista nel cronoprogramma della delibera CIPE n. 19/2008;

Considerato che l'attribuzione delle risorse di cui alla delibera n. 19/2008 è disposta sulla base dei due criteri generali costituiti dalla predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi e dall'utilizzo dei dati derivanti dai detti Conti pubblici territoriali a fini di analisi e a sostegno delle politiche regionali e tenuto conto altresì che tali criteri sono a loro volta articolati in indicatori a ciascuno dei quali è stato attribuito un peso per la valutazione premiale;

Considerato che, nell'ambito del criterio relativo all'utilizzo dei dati derivanti dai Conti pubblici territoriali è fra l'altro prevista, tra gli indicatori di riferimento, la realizzazione di una monografia regionale, con cadenza biennale il cui peso è pari al 25% della quota premiale da attribuire a ciascuna Regione e provincia autonoma;

Considerato che, al fine di garantire omogeneità di valutazione tra le diverse tranche di premialità, la proposta prevede che, negli anni in cui tale monografia non è oggetto di valutazione, l'ammontare derivante dal peso ad essa attribuito venga accantonato per essere riattribuito nella tranche successiva, mantenendo invariato l'ammontare complessivo del biennio;

Considerato pertanto che la quota relativa alla seconda tranche premiale è rideterminata in 3.107.250 euro, al netto della quota accantonata del 25%, pari a 1.035.750 euro, mentre la quota relativa alla terza tranche è rideterminata in 5.524.750 euro comprensivi dell'importo di 1.035.750 euro accantonato sulla seconda tranche;

Tenuto conto che gli esiti della verifica premiale effettuata dal Gruppo tecnico premialità CPT consentono di attribuire alle Regioni e Province autonome l'importo di 2.756.207 euro (88,7% della seconda tranche per l'anno 2010) e l'importo di 4.674.607 euro (84,6% della terza tranche per l'anno 2011) e considerato che la proposta prevede di assegnare a favore dell'Unità tecnica centrale CPT le eccedenze non attribuite, pari a 351.043 euro per la seconda tranche ed a 850.143 euro per la terza tranche;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 2956-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Delibera:

1. Attribuzione al Sistema dei Conti pubblici territoriali della seconda tranche (annualità 2010) delle risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008

1.1 A valere sull'importo complessivo di 3.107.250 euro relativo alla seconda tranche delle risorse assegnate con la delibera n. 19/2008, al netto della quota accantonata del 25% pari a 1.035.750 euro, è attribuito alle Regioni e Province autonome, per le finalità richiamate in premessa, l'importo di 2.756.207 euro ripartito come segue:

Seconda tranche - annualità 2010

importi in euro

REGIONE	Dotazione da delibera anno 2010 *	Dotazione attribuita	Percentuale di attribuzione	Eccedenze
Abruzzo	118.386	115.229	97,33%	**3.157**
Basilicata	98.189	83.788	85,33%	**14.401**
Calabria	150.702	148.190	98,33%	**2.512**
Campania	284.313	199.859	70,30%	**84.454**
Emilia Romagna	161.888	155.412	96,00%	**6.476**
Friuli Venezia Giulia	89.489	84.418	94,33%	**5.071**
Lazio	190.785	164.711	86,33%	**26.074**
Liguria	97.257	93.042	95,67%	**4.215**
Lombardia	299.850	230.091	76,74%	**69.759**
Marche	93.839	83.829	89,33%	**10.010**
Molise	81.721	43.584	53,33%	**38.137**
P.A. Bolzano	74.885	67.896	90,67%	**6.989**
P.A. Trento	73.952	72.720	98,33%	**1.232**
Piemonte	163.131	152.255	93,33%	**10.876**
Puglia	229.936	217.673	94,67%	**12.263**
Sardegna	159.713	155.454	97,33%	**4.259**
Sicilia	275.302	265.125	96,30%	**10.177**
Toscana	145.730	132.129	90,67%	**13.601**
Umbria	80.788	70.017	86,67%	**10.771**
Valle d'Aosta	65.563	48.954	74,67%	**16.609**
Veneto	171.831	171.831	100,00%	**0**
ITALIA	**3.107.250**	**2.756.207**	**88,70%**	**351.043**

*al netto della quota accantonata

1.2 L'importo residuo, pari a 351.043 euro, viene attribuito a favore dell'Unità tecnica centrale CPT, operante presso il richiamato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che potrà utilizzarle in linea con quanto previsto dalla delibera n. 19/2008.

2. Attribuzione al Sistema dei Conti Pubblici Territoriali della terza tranche (annualità 2011) delle risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 19/2008.

2.1 A valere sull'importo complessivo di 5.524.750 euro relativo alla terza tranche delle risorse assegnate con la delibera n. 19/2008, comprensivo della quota accantonata sulla seconda tranche di cui al precedente punto 1, è attribuito alle Regioni e Province autonome, per le finalità richiamate in premessa, l'importo di 4.674.607 euro ripartito come segue:

Terza tranche - annualità 2011

importi in euro

REGIONE	Dotazione da delibera anno 2011 *	Dotazione attribuita	Percentuale di attribuzione	Eccedenze
Abruzzo	210.493	197.337	93,75%	**13.156**
Basilicata	174.582	150.577	86,25%	**24.005**
Calabria	267.950	227.758	85,00%	**40.192**
Campania	505.515	404.412	80,00%	**101.103**
Emilia Romagna	287.840	266.251	92,50%	**21.589**
Friuli Venezia Giulia	159.113	134.848	84,75%	**24.265**
Lazio	339.220	260.351	76,75%	**78.869**
Liguria	172.925	156.497	90,50%	**16.428**
Lombardia	533.138	431.549	80,95%	**101.589**
Marche	166.847	122.633	73,50%	**44.214**
Molise	145.301	122.053	84,00%	**23.248**
P.A. Bolzano	133.146	121.496	91,25%	**11.650**
P.A. Trento	131.489	82.181	62,50%	**49.308**
Piemonte	290.049	257.419	88,75%	**32.630**
Puglia	408.832	340.352	83,25%	**68.480**
Sardegna	283.972	264.094	93,00%	**19.878**
Sicilia	489.493	418.029	85,40%	**71.464**
Toscana	259.111	220.809	85,22%	**38.302**
Umbria	143.643	143.643	100,00%	**0**
Valle d'Aosta	116.572	62.075	53,25%	**54.497**
Veneto	305.519	290.243	95,00%	**15.276**
ITALIA	**5.524.750**	**4.674.607**	**84,61%**	**850.143**

*inclusa la quota accantonata nella seconda tranche

2.2 L'importo residuo, pari a 850.143 euro, viene attribuito a favore dell'Unità tecnica centrale CPT, operante presso il richiamato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che potrà utilizzarle in linea con quanto previsto dalla delibera n. 19/2008.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 96

12A10557

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Assegnazione per il completamento del Palazzo del Governo nella città di L'Aquila (Ricostruzione post-terremoto dell'aprile 2009 nella regione Abruzzo). (Deliberazione n. 81/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 39/2009, che prevede la realizzazione di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma;

Visto inoltre il comma 2 del medesimo art. 4, il quale dispone che alla realizzazione di tali interventi provveda il Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali;

Visto altresì l'art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge, un importo di 408,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del citato decreto-legge n. 78/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della richiamata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera del 26 giugno 2009, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243/2009) con la quale è stata disposta – a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale - l'assegnazione di 3.955 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, rinviando a successive delibere di questo Comitato l'articolazione pluriennale di tale assegnazione sulla base dei fabbisogni accertati e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS (ora *FSC)*;

Viste le proprie delibere 6 novembre 2009, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28/2010) e 23 marzo 2012, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/2012), con le quali, a valere sulla quota di 408,5 milioni di euro specificamente stanziata dal decreto-legge n. 39/2009 per il ripristino degli immobili pubblici, sono state, tra l'altro, disposte assegnazioni di risorse in favore del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, per la ricostruzione del Nuovo Palazzo della Provincia e del Palazzo del Governo, rispettivamente per un importo di 2 e di 25 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, che, nel ripartire tra i vari Mi-

nisteri le riduzioni di spesa disposte, per il periodo 2012-2014, dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha escluso da tali riduzioni le quote del FSC destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009;

Vista la nota n. 1465 del 18 giugno 2012 con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, trasmette la richiesta del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, concernente il finanziamento del completamento del progetto di consolidamento, restauro e riuso del Palazzo del Governo, sito nel centro storico della Città di L'Aquila, gravemente danneggiato dal sisma dell'aprile del 2009;

Considerato che, sulla base di quanto comunicato dal citato Commissario delegato per la ricostruzione, il costo aggiornato dell'opera - da adibire a sede unica della Provincia di L'Aquila - è pari a 55,7 milioni di euro, oltre IVA, corrispondente a 7,8 milioni di euro;

Considerato che, a fronte del citato costo totale, risultano già assegnate per il finanziamento dell'intervento relativo al Palazzo del Governo risorse per complessivi 31.886.675 euro, di cui 2.000.000 di euro assegnati con la citata delibera di questo Comitato n. 82/2009, 25.000.000 di euro assegnati con la citata delibera n. 44/2012 e 4.886.675 euro disponibili a valere sui fondi europei del Programma operativo regionale (POR) - FESR 2007-2013 per la realizzazione di un nuovo edificio in Piazza Santa Maria in Bagno;

Considerato altresì che con la citata nota n. 1465/2012, il Ministro per la coesione territoriale propone a questo Comitato l'assegnazione di un importo di 23.813.325 euro - oltre IVA sul costo totale dell'intervento - a completa copertura dell'intero costo dell'opera, ponendone l'onere a carico delle risorse del FSC di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, come convertito dalla legge n. 77/2009;

Considerato che la quota di 408,5 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture, specificamente destinata dal decreto-legge n. 39/2009 al finanziamento del ripristino degli immobili pubblici, risulta completamente utilizzata con la delibera di questo Comitato 31 luglio 2009, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/2009) e con le menzionate delibere n. 82/2009 e n. 44/2012 e che pertanto, per la copertura finanziaria del completamento dell'intervento relativo al Palazzo del Governo di L'Aquila, la proposta prevede l'utilizzo delle risorse che il citato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 destina al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge;

Vista la relazione sulla ricostruzione dei Comuni del cratere aquilano, presentata dal Ministro per la coesione territoriale in data 16 marzo 2012 e sottoposta alla presa d'atto di questo Comitato nella seduta del 23 marzo 2012, nella quale sono, fra l'altro, esposte le innovazioni procedurali intese ad accelerare la ricostruzione, con garanzia di semplificazione della governance e di maggior rigore, anche attraverso il rafforzamento delle condizioni concorrenziali e della trasparenza informativa sulla gestione, anche finanziaria, degli interventi;

Ritenuto, al fine di corrispondere con urgenza alle ulteriori esigenze di ricostruzione, ampliamento e funzionalità del Palazzo del Governo, destinato ad essere adibito a sede unica della Provincia di L'Aquila, proprietaria dell'edificio, di dover procedere con l'assegnazione proposta, ponendone l'onere a carico delle risorse del FSC stanziate dall'art. 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 2956-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Per il completamento dell'intervento di consolidamento, restauro, ampliamento e rifunzionalizzazione del Palazzo del Governo da adibire a sede unica della Provincia, sito nel centro storico della Città di L'Aquila e gravemente danneggiato dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel mese di aprile 2009, viene disposta - per le finalità dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 39/2009 - l'assegnazione per l'anno 2012 dell'importo di 23.813.325 euro, oltre l'importo di 7.800.000 euro a titolo di IVA sul costo complessivo dell'intervento quantificato in 55.700.000 euro, a favore del Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione recate dall'art. 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009 citato nelle premesse.

Il predetto finanziamento di 23.813.325 euro, oltre l'IVA sul costo complessivo dell'intervento, sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FSC.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009 (legge n. 77/2009), alla realizzazione del richiamato intervento provvede il Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, avvalendosi del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche quale soggetto attuatore.

3. Con cadenza semestrale, a decorrere dal 31 dicembre 2012, il Commissario delegato sottoporrà all'approvazione di questo Comitato, tramite il Ministro per la coesione territoriale, apposita relazione sullo stato complessivo di attuazione dell'intervento oggetto della presente assegnazione e sullo stato di utilizzazione delle relative risorse.

4. Ai sensi della delibera n. 24/2004 richiamata in premessa, il CUP assegnato ai singoli interventi dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 73

12A10556

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi liquidatori della Banca Network Investimenti S.p.A., in Milano

La Banca d'Italia, con provvedimento del 17 luglio 2012, ha nominato i sigg. avv. Roberto Pincione e prof. avv. Giuseppe Santoni Commissari liquidatori e i sigg. dott.ssa Giancarla Branda, prof.ssa avv. Albina Candian e prof. Luigi Puddu componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Network Investimenti S.p.A., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 luglio 2012.

Nella riunione del 18 luglio 2012, tenuta dal Comitato di sorveglianza, la prof.ssa avv. Albina Candian è stata nominata Presidente del Comitato stesso.

12A10560

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al calendario delle festività ebraiche, per l'anno 2013

L'art. 5, n. 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione, si indicano le gestività ebraiche relative all'anno 2013:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato):

25, 26, 27 marzo - 1 e 2 aprile: Pesach (Pasqua);

15 e 16 maggio: Shavuoth (Pentecoste);

16 luglio Digiuno del 9 di Av;

5 e 6 settembre: Rosh Hashanà (Capodanno);

13 e 14 settembre: Kippur (Vigilia e digiuno di espiazione);

19, 20 - 25 e 26 settembre: Sukkòt (Festa delle Capanne);

27 settembre: Simchàt Torà (Festa della Legge).

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

12A10317

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca Network Investimenti S.p.A., in Milano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 16 luglio 2012, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca Network Investimenti S.p.A., con sede in Milano, già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

12A10559

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione Opera Missionaria di Gesù e Maria, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 settembre 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura della Congregazione Opera Missionaria di Gesù e Maria, con sede in Roma.

12A10509

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura «Madonna dell'Eucarestia», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 settembre 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura "Madonna dell'Eucarestia, con sede in Roma.

12A10510

Accertamento del fine prevalente di culto della Pia Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Rocchetta Sant'Antonio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 settembre 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Pia Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Rocchetta Sant'Antonio (FG).

12A10511

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia S. Elia, in Catanzaro.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 settembre 2012, la Parrocchia S. Elia, con sede in Catanzaro, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia S. Maria Assunta, con sede in Catanzaro.

12A10512

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-232) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00